



Comune di Foligno



Comune di Valtopina

**CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA
DELLA CENTRALE DI COMMITTENZA DI CUI ALL'ART. 37
COMMA 4 LETT. B) DEL D.LGS. N. 50/2016.**

Con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge

Tra

il Comune di Foligno (C.F. 00166560540), rappresentato dal Sindaco pro-tempore Avv. Stefano Zuccarini, il quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di legale rappresentante di detto Comune in forza della deliberazione consiliare n. 20 del 30/05/2022

e

il Comune di Valtopina (C.F. 00470090549), rappresentato dal Commissario Viceprefetto Aggiunto Dott. Marco Migliosi, il quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di legale rappresentante di detto Comune, giusta Decreto di nomina del Prefetto della Provincia di Perugia Prot. n. 0115042 del 29/10/202 ed in forza della deliberazione n. 5 del 22/04/2022, adottata con i poteri del Consiglio Comunale

PREMESSO CHE

- in esecuzione delle deliberazioni n. 64 del 29 ottobre 2015, adottata dal Consiglio Comunale del Comune di Foligno, e n. 30 del 28 settembre 2015, adottata dal Consiglio Comunale del Comune di Valtopina, esecutiva ai sensi di legge, in data 12.11.2015 è stata stipulata tra i due Comuni convenzione ai sensi dell'art. 30 del D.lgs. 267/2000 per l'istituzione della Centrale di committenza per la gestione delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni in base all'art. 33, comma 3-bis del d.lgs. n. 163/2006;
- con medesima convenzione è stato pertanto disciplinato il funzionamento della Centrale di committenza con riferimento alla normativa allora in vigore;
- in data 18 aprile 2016 è stato approvato il D.lgs. n. 50 Codice dei contratti pubblici (di seguito Codice) con conseguente abrogazione del D.lgs. 163/2006 e, parzialmente, del regolamento di attuazione (DPR 207/2010);
- l'art. 37, comma 4 del Codice stabilisce che:
“4. Se la stazione appaltante è un comune non capoluogo di provincia, fermo restando quanto previsto al comma 1 e al primo periodo del comma 2, procede secondo una delle seguenti modalità:

- a) *ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati;*
- b) *mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall'ordinamento;*
- c) *ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso le province, le città metropolitane ovvero gli enti di area vasta ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56.”;*
- successivamente il decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con legge n. 55 del 2019, ha sospeso fino al 31 dicembre 2020 l'efficacia del predetto comma 4 del citato art. 37 (art. 1, comma 1, lett. a, della legge n. 55 del 2019) e l'art. 8, comma 7, della legge n. 120 del 2020 di conversione del decreto-legge n. 76/2020 ha prorogato la sospensione dell'efficacia fino al 31 dicembre 2021;
- l'art. 52 comma 1 lett. a) 1.2. del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 convertito con modifiche dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, proroga la sospensione del citato obbligo di aggregazione ma limitatamente alle procedure non afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, nonché dalle risorse del Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59;
- alla luce delle citate disposizioni di legge e del nuovo quadro normativo di riferimento, i Comuni aderenti - che hanno continuato a ricorrere alla Centrale di committenza istituita con la Convenzione tra le Parti stipulata in data 12.11.2015 ritenendo ancora sussistente l'interesse alla gestione condivisa delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni - nel permanere e nel rafforzarsi di tale comune interesse in funzione delle procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del febbraio 2021 (PNRR), nonché dalle risorse del Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 (PNC) hanno ritenuto, pertanto, necessario adeguare la convenzione per l'istituzione della centrale di Committenza del 11.2015;
- a seguito di un confronto preliminare il Comune di Foligno e il Comune di Valtopina hanno approvato, con le seguenti deliberazioni dei rispettivi Consigli Comunali, lo schema della nuova aggiornata convenzione per la gestione, in forma associata, delle procedure di acquisizione di beni, servizi e lavori secondo quanto previsto dall'art. 37, comma 4, lett. b) del Codice:
 - a) deliberazione n. 20 del 30/05/2022, adottata dal Consiglio Comunale del Comune di Foligno, esecutiva ai sensi di legge;
 - b) deliberazione n. 5 del 22/04/2022, adottata dal Commissario prefettizio con i poteri del Consiglio Comunale del Comune di Valtopina, esecutiva ai sensi di legge;

Tutto quanto sopra premesso

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
CAPO I
GESTIONE DELLA CENTRALE DI COMMITTENZA

Articolo 1 - Principi e finalità

1. La presente convenzione disciplina il funzionamento della Centrale di committenza istituita con la sottoscrizione della scrittura privata n. 117 del 12.11.2015 tra i Comuni aderenti per la gestione delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni.
2. La convenzione attua quanto previsto dall'art. 37, comma 4 lett. b) del Codice.
3. La centrale di committenza cura le procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui al codice dei contratti d.lgs. 50/2016, come eventualmente modificato ed integrato, ovvero sostituito da altra normativa, inseriti nei documenti programmatori previsti per legge.
4. In tal senso le premesse costituiscono parte integrante della convenzione, per la corretta interpretazione ed applicazione.
5. La convenzione è finalizzata a:
 - a) consentire ai Comuni aderenti l'ottimale gestione delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni nei termini previsti dall'art. 37, comma 4 lett. b) del Codice e dalle disposizioni ed atti ad esso correlati;
 - b) consentire ai Comuni aderenti una migliore programmazione degli acquisti di beni e servizi, nella prospettiva di una gestione più efficace ed efficiente delle procedure di acquisizione;
 - c) consentire ai Comuni aderenti di razionalizzare l'utilizzo delle risorse umane, strumentali ed economiche impiegate nella gestione delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni;
 - d) produrre risparmi di spesa, mediante la gestione unitaria delle procedure di acquisizione, la realizzazione di economie di scala e di sinergie tecnico-produttive tra i Comuni aderenti;
 - e) valorizzare le risorse umane impegnate nelle attività relative alle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni, anche mediante rafforzamento della qualificazione e delle competenze.
6. I Comuni aderenti per gli importi e nei casi consentiti dalla vigente normativa in materia, si riservano comunque la facoltà di procedere direttamente ed autonomamente all'acquisizione di beni, servizi e lavori.
7. Sono comunque esclusi dalla competenza della centrale di committenza e restano gestiti direttamente dagli enti locali, salvo specifica delega, i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per i quali i singoli enti decideranno di procedere:
 - mediante acquisizione tramite strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate;
 - mediante adesione alle convenzioni stipulate da CONSIP s.p.a. ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2000) ovvero mediante adesione alle convenzioni stipulate da altre centrali di committenza;
 - mediante affidamento diretto o amministrazione diretta;

- mediante affidamento di contratti in presenza di circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio.

8. La convenzione è aperta all'adesione di altri Comuni che intendano avvalersi della Centrale di committenza per le procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni. In tal caso l'ente che richiede di aderire alla convenzione ne approva il testo integrale senza modifiche o condizioni.

Articolo 2 - Comune capofila operante come Centrale di committenza per i Comuni aderenti

1. I Comuni aderenti alla presente convenzione designano, ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. n. 267/2000, come ente capofila il Comune di Foligno operante come Centrale di committenza per la gestione delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni, in relazione a quanto previsto dall'art. 37, comma 4 lett. b) del Codice.

2. I Comuni aderenti alla presente convenzione delegano la gestione delle funzioni e delle attività per le acquisizioni di lavori, servizi e beni, in relazione a quanto previsto dall'art. 37, comma 4 lett. b) del Codice al Comune di Foligno, il quale opera in luogo e per conto dei Comuni deleganti, nei termini, alle condizioni e con le modalità previste dalla presente convenzione.

3. Il Comune di Foligno si avvale del proprio Servizio Appalti e Contratti quale struttura organizzativa in relazione all'esercizio delle funzioni e delle attività delegate e a quanto previsto dall'art. 37, comma 4 lett. b) del Codice.

Tale struttura è altresì integrata, in relazione a ciascuna procedura, dal responsabile del procedimento del Comune aderente, il quale si intende operante all'interno della struttura medesima.

4. La struttura organizzativa per l'esercizio delle attività di Centrale di committenza non ha soggettività giuridica e, pertanto, tutti gli elementi identificativi del Comune stesso sono utilizzati nelle procedure svolte dalla Centrale di committenza, con particolare riguardo:

- a) ai riferimenti per comunicazioni e contatti utili agli operatori economici;
- b) ai riferimenti per accessi, sopralluoghi e notifiche;
- c) ai riferimenti del Comune in ordine alla sua iscrizione all'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA) presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) ed al soggetto operante come Responsabile dell'Anagrafe Unica per la Stazione Appaltante (RSA).

5. I singoli Comuni aderenti sono ad ogni effetto stazioni appaltanti e mantengono tale definizione, con i conseguenti obblighi di iscrizione e comunicazione all'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA).

Articolo 3 - Operatività della convenzione e durata

1. La presente convenzione ha durata di 5 (cinque) anni decorrenti dalla data di stipula.

2. Entro i dodici mesi precedenti la scadenza della convenzione i Comuni associati avviano un processo finalizzato a verificare i risultati della stessa in relazione all'acquisizione di lavori, beni e servizi ed a definire per le stesse

attività la futura organizzazione, nel rispetto dell'autonomia organizzativa dei singoli enti.

3. Ciascun Comune aderente può recedere dalla presente convenzione con un preavviso di almeno sei (6) mesi.

4. Il recesso deve essere motivato, con riferimento a ragioni di pubblico interesse.

Articolo 4 - Normativa applicabile e Regolamenti interni

1. L'affidamento da parte del Comune capofila che opera quale centrale di committenza dei contratti pubblici è disciplinato dal Codice (d.lgs. 50/2016), come eventualmente modificato ed integrato, ovvero sostituito da altra normativa. Sono altresì applicabili i regolamenti in vigore in ciascuno dei Comuni aderenti, per le procedure svolte nell'esclusivo interesse di uno di essi.

2. Per le procedure svolte nell'interesse di più enti aderenti, si applicano le norme regolamentari in vigore presso il Comune di Foligno.

3. Il Comune di Foligno promuove altresì, d'intesa con gli enti aderenti, l'adozione di strumenti regolamentari omogenei in modo da favorire l'uniformità delle attività della Centrale di committenza; i Comuni aderenti si impegnano a sottoporre all'approvazione dei propri organi i regolamenti unitari predisposti dalla centrale.

CAPO II

COMPITI E FUNZIONAMENTO DELLA CENTRALE DI COMMITTENZA E DEGLI ENTI ADERENTI

Articolo 5 - Compiti e funzioni della Centrale di Committenza

1. La centrale di committenza cura tutte le attività necessarie all'indizione e allo svolgimento delle procedure per l'affidamento dei contratti pubblici.

2. Il Comune capofila individua nel Dirigente dell'Area Servizi Generali, cui fa capo il Servizio Appalti e Contratti, la figura del "Responsabile della Centrale di Committenza".

3. La centrale di committenza svolge, in particolare, le seguenti attività:

- a) collabora con l'ente aderente nella redazione dei capitolati, degli schemi di contratto al fine di garantire la piena conformità degli stessi alla normativa vigente;
- b) collabora con l'ente aderente la procedura di gara, il criterio di aggiudicazione per la scelta del contraente e i requisiti tecnici, economici e professionali di ammissione;
- c) collabora con l'ente aderente, in caso di offerta economicamente più vantaggiosa, per l'individuazione degli elementi di valutazione delle offerte e delle relative ponderazioni;
- d) redige il bando di gara, il disciplinare di gara o la lettera di invito e la relativa modulistica, nonché gli esiti di gara;
- e) cura ogni adempimento previsto dalla normativa vigente in materia di pubblicità degli avvisi e dei bandi di gara;

- f) cura gli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura di gara in conformità alla normativa vigente;
- g) effettua i controlli necessari per rendere efficace l'aggiudicazione;
- h) coadiuva il responsabile del procedimento nelle comunicazioni e nelle informazioni previste all'art. 76 del D.lgs. 50/2016 e nella cura delle richieste di dell'accesso agli atti;
- i) provvede agli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di pubblicità degli esiti di gara;
- j) cura, anche di propria iniziativa, ogni ulteriore attività utile per il perseguimento degli obiettivi di efficienza, efficacia e celerità delle procedure, di ottimizzazione delle risorse e di rispetto della normativa;
- k) trasmette all'ente aderente il rendiconto finanziario delle spese sostenute.

Articolo 6 - Commissioni gara

1. Le commissioni di gara sono nominate dal Comune che ha formato la proposta di gara e sono composte secondo quanto stabilito dal Codice e dal vigente regolamento per la disciplina dell'attività contrattuale del Comune di Foligno con le seguenti precisazioni:

- nelle procedure aperte o ristrette da aggiudicarsi al prezzo più basso è membro della commissione il dirigente/responsabile del Comune aderente che ha formato la proposta di gara;
- nelle procedure da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, qualora sia consentita la nomina di membri interni, è da considerarsi interno alla stazione appaltante il commissario di gara scelto tra i dipendenti dei diversi enti aderenti.

Articolo 7 - Compiti e funzioni degli enti aderenti

1. Restano di esclusiva competenza del Comune aderente sia la fase che precede la predisposizione dei documenti di gara (programmazione dei lavori, dei servizi e delle forniture da acquisire, approvazione progetti, capitolati tecnici ecc.), sia la fase che segue (adozione determina di aggiudicazione definitiva, stipula contratto, consegna lavori, direzione lavori, direzione esecuzione del contratto, contabilità, collaudo/verifica di conformità, verbale di cantierabilità, ecc.). In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il singolo ente convenzionato cura lo svolgimento delle seguenti attività:

- nomina il responsabile del procedimento;
- cura tutti gli adempimenti relativi alla programmazione dei fabbisogni, attraverso l'adozione e l'approvazione dei programmi annuali e pluriennali delle opere pubbliche e dei servizi/forniture, trasmettendoli alla Centrale di committenza;
- individua i lavori da realizzare nonché le forniture e i servizi da acquisire, ne individua il relativo importo da porre a base di gara attestandone la relativa copertura economica;
- predispose ed approva i progetti, i documenti e gli elaborati necessari per lo svolgimento della procedura di gara;
- individua i requisiti speciali di ammissione ed i criteri di valutazione delle offerte;
- determina, in collaborazione con la centrale di committenza, il preventivo di spesa occorrente per la gara (pubblicazioni ed oneri di legge) dandone

- collocazione nel quadro economico dell'intervento;
- predispone il documento unico di valutazione dei rischi di interferenza (DUVRI) e tutta la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- acquisisce ogni autorizzazione preliminare eventualmente necessaria all'avvio della procedura per l'affidamento del contratto;
- acquisisce il CIG e il CUP necessari come per legge;
- nelle procedure negoziate individua gli operatori economici da invitare alla gara;
- adotta, nel rispetto del proprio ordinamento, la determina a contrarre di cui all'art. 192 T.U.E.L. e all'art. 32 comma del D.lgs. 50/2016;
- trasmette alla Centrale di Committenza tutta la documentazione utile allo svolgimento delle procedure di gara;
- provvede alla nomina della commissione di gara;
- provvede alle comunicazioni e le informazioni previste dall'art. 76, del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- adotta la determinazione di aggiudicazione;
- cura tutti gli adempimenti propedeutici alla stipula del contratto;
- stipula il contratto e ne cura la registrazione e la conservazione e gli adempimenti fiscali, ai sensi della normativa vigente;
- provvede all'invio delle comunicazioni all'Osservatorio sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
- cura gli adempimenti di pubblicità relativi alla Legge 6 novembre 2012, n. 190;
- cura gli adempimenti necessari ad assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della legge n. 136 del 2010;
- cura tutti gli adempimenti connessi alla corretta esecuzione dei lavori, forniture e servizi ed ai relativi pagamenti sulla base degli stati di avanzamento, ivi compresa la nomina del direttore dell'esecuzione per le forniture di beni e servizi e del direttore dei lavori.

Articolo 8 – Rapporti finanziari

1. Sono poste a carico dei singoli enti aderenti le spese inerenti la pubblicità delle procedure, i contributi per l'A.N.A.C. e le spese per le commissioni di gara. In caso di procedure di gara bandite nell'interesse di più Comuni aderenti, tali spese saranno proporzionalmente ripartite fra gli stessi.
2. Le spese di pubblicità e del contributo ANAC sono preventivamente stimate da ciascun Ente aderente in collaborazione con la Centrale di committenza e devono essere previste con la determinazione a contrarre di cui all'art. 192 del T.U.E.L. e all'art. 32 comma del D.lgs. 50/2016.
3. La Centrale di Committenza trasmette agli enti aderenti il rendiconto delle spese sostenute a conclusione della singola procedura di gara per i necessari rimborsi.

Articolo 9 - Contenzioso

1. Eventuali contenziosi da parte di soggetti terzi sotto qualsiasi forma, quali ricorsi amministrativi o giudiziari relativi alla fase del procedimento gestito dalla Centrale di committenza, sono trattati direttamente dall'Ente aderente

per il quale è stata espletata la procedura di gara, previa relazione scritta all'Ente stesso fornita dalla Centrale medesima.

2. La Centrale di committenza fornisce agli enti aderenti il supporto tecnico alla gestione dei precontenziosi e/o alla risoluzione di controversie inerenti le procedure di gara.

3. Gli eventuali conseguenti oneri economici dei contenziosi sono a carico dell'Ente aderente.

Art. 10 - Revisione della convenzione ed adeguamento dinamico

1. Le clausole della presente convenzione che recano riferimenti alle disposizioni del D.lgs. n. 50/2016, nonché ai provvedimenti attuativi dello stesso e ad altre disposizioni di legge, si considerano automaticamente adeguate alle eventuali disposizioni sopravvenienti.

2. Qualora le disposizioni sopravvenienti di cui al comma 1 determinino elementi comportanti modifiche obbligatorie ai contenuti della presente convenzione, i Comuni aderenti provvedono alla revisione delle clausole della presente convenzione che dovessero risultare non più applicabili.

3. Fatto salvo quanto previsto dai precedenti commi 1 e 2, i Comuni aderenti provvedono alla revisione delle clausole della presente convenzione quando risulti necessario per ragioni di ottimizzazione organizzativa delle attività regolate dalla convenzione stessa.

4. I Comuni aderenti possono definire protocolli operativi attuativi della presente convenzione, che possono essere periodicamente rivisti dai Comuni aderenti ai sensi dei successivi artt. 11 e 12 e sono comunque adeguati quando norme o atti regolatori sopravvenuti lo rendano necessario.

Capo VI

FORME DI CONSULTAZIONE TRA GLI ENTI ADERENTI

Art. 11 - Forme di consultazione fra i comuni aderenti

1. I Sindaci dei Comuni aderenti possono riunirsi, su iniziativa del Sindaco del Comune di Foligno, per verificare e condividere le scelte organizzative fondamentali per il funzionamento della Centrale di committenza, per monitorarne l'attività e verificarne i risultati nonché formulare osservazioni e proposte, ivi comprese eventuali modifiche alla presente convenzione.

2. I Sindaci dei comuni aderenti concordano altresì gli indirizzi per la definizione dei protocolli operativi previsti al precedente art. 10.

3. La convocazione potrà altresì avvenire su richiesta di uno dei Sindaci dei Comuni aderenti.

Art. 12 - Definizione dei protocolli operativi

1. La definizione degli eventuali protocolli operativi previsti dalla presente convenzione per consentire l'operatività è demandata ad un rappresentante per ogni singolo Comune aderente, designato tra i Dirigenti e i Responsabili di servizio, individuati dall'Amministrazione di appartenenza.

Capo VII DISPOSIZIONI FINALI

Art. 13 - Risoluzione delle controversie

1. La risoluzione di eventuali controversie che dovessero sorgere tra i Comuni aderenti in merito all'esecuzione della presente convenzione ed all'applicazione delle sue clausole, è risolta prioritariamente in via bonaria.
2. Qualora i Comuni aderenti non riescano ad addivenire alla risoluzione in via bonaria, le controversie sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo competente sezione del Tribunale Amministrativo Regionale dell'Umbria.
3. E' esclusa la competenza arbitrale.

Articolo 14 – Spese

1. Il presente atto sarà registrato in caso d'uso ed è esente dall'imposta di bollo ai sensi del punto n. 16 della tabella atti esenti allegata al D.P.R. n. 642/72.

Il presente atto viene sottoscritto dalle parti con firma digitale.

Per il Comune di Foligno Il Sindaco Avv. Stefano Zuccarini
Per il Comune di Valtopina Il Commissario Prefettizio Dott. Marco Miglioni



Firmato digitalmente da:
Marco Miglioni
Ministero dell'Interno
Firmato il 07/06/2022 14:02
Seriale Certificato: 47
Valido dal 23/05/2022 al 23/05/2025
TI Trust Technologies per il Ministero dell'Interno QTSP CA